

Finanziaria 2007
Legge 27.12.2006 n. 296

Principali novità

Nuova struttura dell'IRPEF

art. 1 comma da 6 a 8


La legge Finanziaria 2007 ha portato sostanziali modifiche al sistema di determinazione dell'Irpef privilegiando una struttura caratterizzata dalle detrazioni dall'imposta lorda rispetto a quella in vigore fino al 31 dicembre 2006 che invece aveva posto l'accento sulle deduzioni dal reddito complessivo.

Cosa cambia

- ➡ rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote;
- ➡ sostituzione delle deduzioni per oneri di famiglia con le detrazioni per arichi di famiglia;
- ➡ sostituzione della no tax area con apposite detrazioni a seconda della tipologia di reddito prodotto e dell'ammontare del reddito complessivo.

Dal 2007		Fino al 2006	
Reddito per scaglioni	Aliquota	Reddito per scaglioni	Aliquota
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 26.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 26.000 fino a € 33.500	33%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 33.500 fino a € 100.000	39%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%		
Oltre € 75.000	43%	Oltre € 100.000	39%+4%

Nuove detrazioni per carichi di famiglia (nuovo art. 12 TUIR)



Le detrazioni previste dal nuovo art. 12 del TUIR:

- spettano a condizione che il familiare abbia **un reddito complessivo inferiore a 2.840.51 euro**;
- vanno rapportate a mese;
- competono dal mese in cui si sono verificate e a quello in cui sono cessate le condizioni richieste;
- sono previste come **importi teorici**; la misura si determina con un meccanismo che tiene conto del reddito complessivo

Nuove detrazioni per carichi di famiglia (nuovo art. 12 TUIR)

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO	
Reddito complessivo	Detrazione spettante
Fino a 15.000 euro	$800 - (110 \times R.C. : 15.000)$ (*)
Tra 15.000 e 29.000 euro	690 euro
Tra 29.000 e 29.200 euro	700 euro
Tra 29.200 e 34.700 euro	710 euro
Tra 34.700 e 35.000 euro	720 euro
Tra 35.000 e 35.100 euro	710 euro
Tra 35.100 e 35.200 euro	700 euro
Tra 35.200 e 40.000 euro	690 euro
Tra 40.000 ed 80.000 euro	$690 \times (80.000 - R.C.) : 40.000$ (*)
Oltre 80.000 euro	nessuna

(*) rapporto = zero → la detrazione non spetta

rapporto > zero → risultato da assumere nelle prime 4 cifre decimali

Detrazioni per carichi di famiglia (nuovo art. 12 TUIR)

- Figli e altri familiari a carico**

La detrazione per i figli e gli altri familiari a carico si basa su un **importo “teorico” da rapportare con il reddito complessivo del contribuente**, al fine di individuare quanto effettivamente spettante.

Familiare a carico	Detrazione teorica	Rapporto con il reddito complessivo	Detrazione spettante
Figli di età inferiore a 3 anni	€ 900 (*)	$\frac{95.000 (**) - \text{reddito complessivo}}{95.000 (**)}$	La detrazione non spetta se il rapporto è uguale a 0, minore di 0 o uguale a 1. Negli altri casi la detrazione spetta in proporzione al rapporto risultante (assunto nelle prime 4 cifre decimali)
	€ 1.120 se portatore di handicap		
Altri figli	€ 800 (*)		
	€ 1.020 se portatore di handicap		
Altri familiari	€ 750	$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$	


(*) Se più di 3 figli spetta ulteriore detrazione di € 200 per ciascun figlio a partire dal primo

(**) Per ogni figlio successivo al primo l'importo di € 95.000 è aumentato di € 15.000

Detrazioni per carichi di famiglia (nuovo art. 12 TUIR)

- La **detrazione per i figli a carico** è ripartita generalmente al **50%** tra i **2 genitori**. In caso di accordo tra gli stessi, la detrazione può essere **attribuita interamente al genitore con il reddito complessivo più elevato**.
- Nell'ipotesi di **separazione legale ed effettiva** o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al **genitore affidatario**. E' possibile un diverso accordo tra le parti.
- Nel caso di **affido congiunto o condiviso** la detrazione spetta **ad entrambi i genitori nella misura del 50%**. E' possibile un diverso accordo tra le parti.

Altre detrazioni (nuovo art. 13 TUIR)



Altre detrazioni (nuovo art. 13 TUIR)

La detrazione in esame spetta in presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), b) c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR.

Detrazione per titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati	
Reddito complessivo	Detrazione spettante
Fino a 8.000 euro	1.840 euro (minimo 690 o 1.380)
Tra 8.000 e 15.000 euro	$1.338 + [502 \times (15.000 - r.c.) : 7.000]$
Tra 15.000 e 23.000 euro	$1.338 \times (55.000 - r.c.) : 40.000$
Tra 23.000 e 24.000 euro	$1.338 \times [(55.000 - r.c.) : 40.000] + 10$
Tra 24.000 e 25.000 euro	$1.338 \times [(55.000 - r.c.) : 40.000] + 20$
Tra 25.000 e 26.000 euro	$1.338 \times [(55.000 - r.c.) : 40.000] + 30$
Tra 26.000 e 27.000 euro	$1.338 \times [(55.000 - r.c.) : 40.000] + 40$
Tra 27.000 e 28.000 euro	$1.338 \times [(55.000 - r.c.) : 40.000] + 25$
Tra 28.000 e 55.000 euro	$1.338 \times (55.000 - r.c.) : 40.000$
Oltre 55.000 euro	nessuna

La detrazione va **ragguagliata ai giorni di lavoro nell'anno** e spetta in base ad un rapporto con il reddito complessivo da assumere nelle prime 4 cifre decimali

Altre detrazioni (nuovo art. 13 TUIR)

Detrazione per titolari di redditi di pensione		
Fino a € 7.500	€ 1.725	Non inferiore a € 690
Da € 7.501 a € 15.000	$€ 1.255 + [470 \times (15.000 - r.c.) : 7.500]$	
Da € 15.001 a € 55.000	$€ 1.255 \times (55.000 - r.c.) : 40.000$	
Oltre € 55.000	nessuna	

- In alternativa, i **pensionati ultra 75enni** possono fruire della specifica detrazione, come segue:

Detrazione per titolari di redditi di pensione ultra 75enni		
Fino a € 7.750	€ 1.783	Non inferiore a € 713
Da € 7.751 a € 15.000	$€ 1.297 + [486 \times (15.000 - r.c.) : 7.250]$	
Da € 15.001 a € 55.000	$€ 1.297 \times (55.000 - r.c.) : 40.000$	
Oltre € 55.000	nessuna	

- la detrazione va **ragguagliata ai giorni di pensione nell'anno** e spetta in base ad un rapporto con il reddito complessivo da assumere nelle prime 4 cifre decimali;
- è confermata **esenzione Irpef** per pensionati **con reddito da pensione non > a 7.500 euro** e senza altri oltre ai terreni (fino a € 185,92) e dell'abitazione principale.

Altre detrazioni (nuovo art. 13 TUIR)

- Detrazione per altre categorie di reddito

E' prevista infine una specifica detrazione per le seguenti categorie di reddito a prescindere dal periodo di attività nell'anno (**no ragguaglio**):

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. e), f), g), h), e i), TUIR;
- redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR);
- redditi di impresa in contabilità semplificata (art. 66, TUIR);
- redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1, lett. I (attività commerciali occasionali) e lett. L (lavoro autonomo occasionale), TUIR.

Detrazione per titolari di redditi d'impresa e lavoro autonomo anche occasionali	
Ammontare reddito complessivo	Importo della detrazione spettante
Fino a € 4.800	€ 1.104
Da € 4.801 a € 55.000	€ 1.104 x (55.000 – r.c.) : 50.200
Oltre € 55.000	nessuna

Scontrino “parlante” in farmacia

art. 1 commi 28 e 29

- E' previsto che ai fini della detrazione IRPEF **l'acquisto dei medicinali** deve essere certificato da **fattura o scontrino fiscale** contenente l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del **codice fiscale del destinatario**.
- Decorrenza: **dal 1° luglio 2007**
- Regime transitorio: **fino al 31 dicembre 2007** facoltà di apporre il codice fiscale a mano in un secondo momento (se acquirente diverso dal destinatario)

Addizionale comunale IRPEF

art. 1 comma da 142 a 144

- fine del blocco per gli **aumenti delle aliquote** (variazione max. 0,8%)
- addizionale dovuta al **Comune di residenza al 1° gennaio**
- istituzione obbligo di versamento anche in acconto (30%)
 - lavoratori dipendenti** max. 9 rate a partire da marzo; nuove aliquote se approvate entro il 15 febbraio; no metodo previsionale.
- versamento **diretto** al Comune attesa per codici tributo (regolamento entro giugno)
- aumento base imponibile per effetto della sostituzione delle deduzioni IRPEF per oneri di famiglia con le detrazioni d'imposta.

Nuove detrazioni IRPEF 19%

art. 1 comma 319

- **SPESE PALESTRA**

E' prevista l'introduzione di una nuova detrazione riferita alle spese sostenute in relazione alla pratica sportiva dei ragazzi **tra i 5 e i 18 anni, per un ammontare massimo di € 210.**

- **CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI**

E' prevista l'introduzione di una nuova detrazione riferita alle spese sostenute per il pagamento del **canone di locazione** (da contratti ex Legge n. 431/98) da parte degli **studenti universitari fino ad un importo massimo pari a € 2.633**, se l'Università è in una Provincia diversa da quella di residenza ed in un Comune che dista almeno 100 chilometri da quello di residenza.

- **SPESE PER ASSISTENZA PERSONALE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI**

Ci si potrà detrarre le spese sostenute per il **pagamento di addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti**, per un importo **massimo di € 2.100**, se il reddito complessivo non supera € 40.000

Nuove detrazioni d'imposta per interventi volti al risparmio energetico

art. 1 commi da 344 a 349

Comma	Intervento agevolato	Misura della detrazione
344	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che rispettino determinati requisiti tecnici di risparmio	detrazione 55% su 100.000 € di spesa , da ripartire in 3 quote annuali di pari valore
345	Interventi su coperture, pavimenti e finestre che rispettino determinati requisiti tecnici di trasmittenza tecnica	detrazione 55% su 60.000 € di spesa , da ripartire in 3 quote annuali di pari valore
346	Installazione di pannelli solari	detrazione 55% su 60.000 € di spesa , da ripartire in 3 quote annuali di pari valore
347	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e messa a punto	detrazione 55% su 30.000 € di spesa , da ripartire in 3 quote annuali di pari valore

- Solo per interventi eseguiti nel **2007**
- Agevolazione con le **stesse modalità previste per l'agevolazione IRPEF 36%**
- Attesa di regolamenti attuativi (**entro febbraio 2007**)

Ulteriori detrazioni d'imposta

art. 1 comma 353, 357, 358 e 359


Comma	Intervento agevolato	Misura della detrazione
353	Sostituzione frigoriferi e congelatori classe A+ o superiore	detrazione 20% con detrazione massima di 200 € ad apparecchio fruibile in unica rata
357	Sostituzione di apparecchi televisivi con sintonizzatore digitale integrato	detrazione 20% su un tetto di spesa di 1.000 € (a posto con il canone RAI), l'acconto 2008 determinato senza tener conto della detrazione
358	Acquisto e installazione di motori ad alta efficienza di potenza elettrica	detrazione 20% con un detrazione massima di 1.500 € per motore fruibile in unica rata
359	Acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter)	detrazione 20% con un detrazione massima di 1.500 € per intervento fruibile in unica rata

- Solo per interventi eseguiti nel **2007**
- Attesa di regolamenti attuativi (**entro febbraio 2007**) per modalità di godimento della detrazione

Altre agevolazioni prorogate a tutto il 2007


art. 1 comma 400 e 1234

rette asilo nido



detrazione 19% fino ad un massimo di spesa di 632 euro annui per ogni figlio ospitato nel nido

destinazione del 5 per mille



ristabilita la possibilità di destinare il 5 per mille dell'IRPEF con esclusione al proprio comune di residenza

Richiesta preventiva di compensazione dei crediti nel modello F24

art. 1 commi 30 e 31

I soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare **compensazioni per importi superiori a € 10.000**, sono tenuti a **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'importo e la tipologia dei crediti** oggetto della compensazione **entro il 5° giorno antecedente** a quello in cui intendono effettuare tale operazione.

Se entro il **3° giorno successivo** a quello della comunicazione l'Agenzia non invia alcuna risposta, si applica il principio del silenzio-assenso.

n.b.

Con apposito Provvedimento saranno individuate le modalità operative nonché le procedure di controllo per impedire l'utilizzo indebito dei crediti.

Studi di settore

art. 1 commi da 13 a 27

Le novità in materia di studi possono essere così sintetizzate:



l'attività di revisione degli studi dovrà avvenire **al massimo ogni 3 anni** (anziché 4);



il limite dei ricavi/compensi per l'esclusione dall'applicazione degli studi è fissato **a € 7,5 milioni** (prima era pari a € 5.164.569). Tale disposizione **si applica a decorrere dal 2007**;




non costituisce più dal 2006 causa di esclusione dagli studi l'ipotesi di inizio attività, da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla cessazione, nonché l'ipotesi di "mera" prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti.




dal 2007 non viene più considerata causa di esclusione dagli studi l'ipotesi di **periodo d'imposta inferiore o superiore a 12 mesi**;

Studi di settore

art. 1 commi da 13 a 27



è introdotta **dal 2007**, la preclusione dall'accertamento sulla base di presunzioni semplici per i contribuenti congrui, anche a seguito di adeguamento, quando l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di € 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. Ad esempio: il contribuente che ha dichiarato € 100.000 di ricavi ed è congruo e coerente potrà essere accertato solo se i maggiori ricavi sono superiori a € 40.000 (40% di € 100.000). La preclusione dall'accertamento si applica a condizione che non vi stata monomissione dei dati negli studi di settore.



è previsto che vengano individuati **particolari indicatori**, atti a rilevare ricavi non dichiarati o rapporti di lavoro in nero nei confronti dei **soggetti che non sono soggetti a studi**. Ai soggetti esclusi per cessata attività, liquidazione o non normale svolgimento dell'attività, può essere richiesta ugualmente la compilazione del modello degli studi di settore.

Studi di settore

art. 1 commi da 13 a 27



è prevista l'elaborazione di **specifici indicatori di coerenza per le società di capitali nel primo esercizio di attività**, che risultano escluse dagli studi di settore al fine di individuare i requisiti minimi di continuità dell'attività. Per il 2006 dovranno essere approvati con un Provvedimento da emanarsi **entro il 28.02.2007**.



è stabilito infine **l'inasprimento delle sanzioni** in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Vi sarà l'innalzamento del **10%** per la violazione di infedele dichiarazione dei redditi a seguito di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli studi (dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta). Tale aumento non è dovuto se il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi **non è superiore al 10%** del reddito dichiarato. Rimane la sanzione da 258 a 2.065 euro per l'irregolare compilazione dei modelli quando lerrata indicazione dei dati negli studi non comporta l'infedeltà della dichiarazione dei redditi

Obbligo di ritenuta per il condominio art. 1 comma 43

➔ E' introdotto nel DPR n. 600/73 il nuovo art. 25-ter, in base al quale il condominio, quale sostituto d'imposta, è tenuto ad operare una **ritenuta d'acconto pari al 4%** all'atto del pagamento dei corrispettivi dovuti alle imprese per prestazioni relative a **contratti di appalto di opere e servizi**. La ritenuta va operata anche nei confronti del prestatore di servizi occasionali (art 67 comma 1 lett. i) TUIR).

➔ L'obbligo scatta dal **1° gennaio 2007** anche se il condominio esegue **pagamenti relativi a fatture emesse nel 2006 o in anni precedenti**. Il condominio non deve invece effettuare nessuna ritenuta in caso di fornitura di beni con posa in opera, in quanto in queste operazioni la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene e ai fini iva costituisce cessione di bene e non prestazione di servizi.

Estensione del “REVERSE CHARGE” art. 1 commi 44 e 45

E' estesa **l'applicazione del meccanismo di “reverse charge”** di cui all'art. 17, comma 5 DPR 633/72 (in aggiunta a quanto già previsto per il subappalto in edilizia), anche di cessioni di:

1. Telefonini, loro componenti e accessori;
2. Personal computer, loro componenti e accessori;
3. Materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere.

L'operatività della disposizione in oggetto è **subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE.**

Agenti immobiliari

art. 1 commi 46 e 47

- Gli agenti di affari in mediazione diventano **obbligati alla registrazione** dei **contratti preliminari non autenticati** stipulati in conseguenza dell'esplicazione della loro attività. Di conseguenza gli agenti immobiliari divengono solidalmente responsabili per il pagamento delle imposte dovute in base ai contratti preliminari. Dunque con la Finanziaria 2007 diventano obbligati a registrare il contratto preliminare, oltre a coloro che lo stipulano, sia il notaio che lo autentica, sia il mediatore con la cui assistenza il preliminare è concluso.
- Registrare il contratto preliminare significa scontare il 3% sul valore dell'acconto (a meno che si tratti di un acconto soggetto ad Iva) oppure lo 0,50% sul valore della caparra confirmatoria.
- E' aumentata la sanzione prevista in caso di esercizio abusivo dell'attività di mediazione (da € 7.500 a € 15.000)

Informazioni da indicare negli atti di cessione immobiliare

art. 1 commi 48 e 49

In aggiunta a ciò che è stato prescritto dall'art 35 comma 22 DL 223/2006 (indicazione analitica del corrispettivo riferito all'immobile e alle relative modalità di pagamento, nonché dell'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di intermediazione e delle modalità di pagamento della stessa), sono ora richiesti:

1. **I dati identificativi del mediatore immobiliare;**
2. **Il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari di mediazione e CCIAA** (in assenza di queste informazioni il notaio è obbligato ad effettuare una segnalazione all'Agenzia delle Entrate).

Preavvisi telematici di irregolarità art. 1 comma 62

A partire dalle **dichiarazioni presentate dall'1.1.2006**, i preavvisi saranno **sempre inviati telematicamente all'intermediario**, indipendentemente dalla richiesta da parte del cliente.

E' comunque prevista la possibilità che l'Agenzia delle Entrate, **su istanza motivata**, provveda all'invio postale del preavviso al contribuente, in presenza di riscontrate difficoltà da parte degli intermediari di rintracciare il cliente.

Tracciabilità dei compensi dei lavoratori autonomi art. 1 comma 69

La manovra Bersani – Visco ha introdotto **l'obbligo**, per i professionisti, di incassare i compensi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento tracciabili. L'incasso per contanti resta consentito solo per importi unitari inferiori a 1.000 euro. La **Finanziaria ha previsto una nuova decorrenza progressiva** per l'applicazione della norma. Vengono risolti anche i dubbi sul periodo transitorio, cioè tra il 4 luglio e l'11 agosto 2006. Viene stabilito che **l'obbligo di tracciabilità scattava dal 12 agosto 2006**, quindi la nuova progressività per l'utilizzo di mezzi tracciabili per l'incasso di compensi sarà:

Dal 12.08.2006 al 30.06.2008	Importi non inferiori a 1.000 euro
Dall'01.07.2008 al 30.06.2009	Importi non inferiori a 500 euro
Dall'01.07.2009	Importi non inferiori a 100 euro



Un Dm individuerà alcune tipologie di clienti, ai quali sarà consentito derogare ai limiti sopra riportati.

Dati dei fabbricati e ICI in dichiarazione dei redditi art. 1 da comma 100 a 104

E' stabilito l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi i dati identificativi di ciascun fabbricato, nonché quelli relativi all'ICI, secondo la seguente tempistica:

-  le **dichiarazioni presentate nel 2007** dovranno contenere nel quadro dei fabbricati solo l'importo dell'ICI dovuta per il 2006;
-  a **decorrere dal 2008**, i soggetti diversi dalle società di capitali e dagli enti commerciali, dovranno indicare, oltre all'importo ICI pagata nell'anno precedente, anche l'indirizzo, il codice comune, il foglio, la sezione, la particella ed il subalterno di ogni immobile. Tali dati dovranno essere indicati nelle dichiarazioni successive solo in caso di variazione anche di uno solo di essi;
-  a **decorrere dal 2007** per le società di capitali e gli enti commerciali le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati utili al trattamento dell'ICI.
-  Il **controllo delle dichiarazioni ex art. 36-bis** riguarderà **anche il versamento dell'ICI**, il cui esito sarà trasmesso al competente Comune.

Società di comodo commi 109, 118 e 326

- L'art. 30 comma 1 della Legge n. 724 del 1994 prima delle recenti modifiche, considerava, salvo prova contraria, **non operative** le società e gli enti la cui somma dei ricavi, dell'incremento delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultava inferiore alla somma degli importi che risultano applicando ai titoli e alle partecipazioni, agli immobili e alle altre immobilizzazioni le percentuali stabilite nello stesso comma 1. In pratica le percentuali individuate rappresentano una sorta di rendimento minimo, in termini di ricavi.

Esempio: Società considerata non operativa

Ricavi	= € 50.000
Proventi ordinari	= € 2.500
Incremento rimanenze	= € 15.000
Totale	= € 67.500

Media titoli/partecipazioni ultimi 3 anni ... 5.000 x 1%	= € 50
Media valore immobili ultimi 3 anni 800.000 x 4%	= € 32.000
Media altre immobilizzazioni ultimi 3 anni 250.000 x 15%	= € 37.500
Totale	= € 69.550

Società di comodo

commi 109, 118 e 326

Ora con la manovra Bersani - Visco e con la finanziaria 2007 sono state apportate una serie di modifiche, in particolare:

1. sono state **elevate le percentuali** utilizzate per stabilire se una società debba essere **considerata non operativa**;
2. sono state **elevate le percentuali** utilizzate per stabilire il **reddito minimo** che deve essere obbligatoriamente dichiarato;
3. è stato previsto che **l'IVA a credito non è ammessa a rimborso e a compensazione**. Lo stesso credito in **assenza di operazioni attive** rilevanti **per 3 periodi d'imposta consecutivi, non potrà più essere riportato in avanti**;
4. è stata **eliminata la causa di esclusione collegata al periodo di non normale svolgimento dell'attività**, salvo prova contraria da dimostrare al Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate;
5. Reddito ai fini **Irapp** non può essere inferiore al reddito minimo determinato ai fini reddituali aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi ai co.co.co, dei compensi occasionali e interessi passivi;
6. È stabilito che le società non operative che si trovano nel 2006 nel primo periodo d'imposta, si possono **sciogliere o trasformare in società semplici** entro il 31.05.2007. Ciò è subordinato al fatto che tutti i soci siano persone fisiche e risultano iscritte a libro soci, se previsto, all'1.1.2007 o vengano iscritti entro il 30.01.2007.

Società di comodo commi 109, 118 e 326

- Tavola riassuntiva per verifica non operatività

Aggregati patrimoniali	Legge 724/94	DL 223/2006	Legge 296/2006
Decorrenza	Fino al 2005	Dal 2006	Dal 2006
Partecipazioni societarie anche in società di persone; Altri strumenti finanziari assimilati alle azioni; Obbligazioni;	1%	2%	2% bonus mini comuni 1%
Immobili (anche in leasing)	4%	6%	6%
Uffici			5%
Immobili abitativi acquistati nell'anno o nei 2 anni precedenti			4%
Altre immobilizzazioni (anche in leasing)	15%	15%	15% Bonus mini comuni 10%

Società di comodo commi 109, 118 e 326


- Tavola riassuntiva per determinare il reddito minimo

Aggregati patrimoniali	Legge 724/94	DL 223/2006	Legge 296/2006
Decorrenza	Fino al 2005	Dal 2006	Dal 2006
Partecipazioni societarie anche in società di persone; Altri strumenti finanziari assimilati alle azioni; Obbligazioni;	0,75%	1,50%	1,50%
Immobili (anche in leasing)	3%	4,75%	4,75%
Uffici			4,75%
Immobili abitativi acquistati nell'anno o nei 2 anni precedenti			3%
Altre immobilizzazioni (anche in leasing)	12%	12%	12%


Novità IRAP

art1 commi da 266 a 269


E' disposta l'introduzione di **nuove deduzioni**, in aggiunta a quelle già esistenti. In particolare per tutti i soggetti IRAP, escluse le banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici (energia, acqua, trasporti, poste, telecomunicazioni, raccolta e smaltimento rifiuti) **è deducibile**:



Un importo **pari a € 5.000** su base annua per ogni **lavoratore a tempo indeterminato**;



Un importo **pari a € 10.000** su base annua per ogni **lavoratore a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;




I **contributi assistenziali e previdenziali** relativi **ai lavoratori a tempo indeterminato**.

Le nuove deduzioni sopra riportate **sono raggugliate** ai giorni di durata del rapporto di lavoro e in caso di part-time ed inoltre le deduzioni ammesse **non possono eccedere** quello che è costo per il datore di lavoro. Tali nuove deduzioni **sono alternative** a quelle già esistenti e **subordinate ad autorizzazione UE** con decorrenza da febbraio 2007 nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.


Novità IRAP

art1 commi da 266 a 269


Sono **confermate** le deduzioni già in vigore:



pari a € 2.000/4.000/6.000/8.000 per i soggetti il cui valore della produzione non è superiore a € 181.000;



pari a € 2.000 per dipendente, su base annua, fino ad un massimo di cinque, per i soggetti i cui componenti positivi del valore della produzione sono pari o inferiori a € 400.000;



pari a un importo non superiore a € 20.000 per ciascun dipendente assunto e comunque nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale


Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri art. 1 comma 327 e 328

- L'obbligo dell'invio telematico dei corrispettivi giornalieri previsto dal DL n. 223/2006 (Bersani-Visco) non decorrerà dall'1.1.2007 ma da una data che sarà progressivamente individuata con un **apposito Provvedimento da emanare entro il 01.06.2008**.
- E' previsto che i registratori di cassa immessi sul mercato **a partire dal 1.1.2008** dovranno essere **idonei alla trasmissione telematica** e la **deduzione integrale**, nell'esercizio in cui sono state sostenute, delle spese per l'acquisto di detti apparecchi, che **non saranno più soggetti a verifiche periodiche**.
- Lo scontrino emesso da coloro che effettueranno l'invio telematico **non avrà valenza fiscale**. A questo proposito un Provvedimento da emanare entro Giugno 2007 fisserà le modalità di rilascio dello scontrino

Reddito di lavoro autonomo

art. 1 comma 334 e 335

Sono state uniformate le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo a quelle relative al reddito d'impresa:



la deducibilità delle minusvalenze è ammessa solo se sono derivanti da cessione a titolo oneroso e dal risarcimento per la perdita/danneggiamento dei beni strumentali; **le minusvalenze da autoconsumo sono pertanto indeducibili;**

Relativamente agli **immobili strumentali** per l'esercizio dell'attività è previsto che:



sono **ammortizzabili** in base ai coefficienti ministeriali;



danno luogo a **plus/minusvalenza** in caso di cessione, risarcimento, ecc;



i canoni leasing sono deducibili a condizione che il contratto **abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15;**

Reddito di lavoro autonomo

art. 1 comma 334 e 335

- ➡ le quote di ammortamento e i canoni di leasing **non sono deducibili per la parte riferibile al valore del terreno su cui insiste l'immobile e di quello pertinenziale**, come lo è per le imprese con l'introduzione del DL 223/2006;
 - ➡ le **spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione**, non imputate ad incremento del costo, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante da registro cespiti; l'eccedenza è deducibile in 5 quote costanti nei periodi d'imposta successivi;
- n.b. Le disposizioni concernenti la deduzione dell'ammortamento e dei canoni leasing degli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività sono applicabili agli immobili acquistati/contratti di leasing stipulati **dall'1.1.2007 al 31.12.2009**. In questo periodo la **deduzione è ridotta ad un terzo**.

Elenco clienti fornitori art. 1 comma 337

- **L'elenco clienti e fornitori relativo al 2006** è considerato validamente presentato anche se il contribuente indica la **partita IVA al posto del codice fiscale**.
- Questa agevolazione **non varrà per il 2007** in quanto è stabilito che gli elenchi sopra menzionati debbano riportare il codice fiscale. DI CONSEGUENZA GLI ARCHIVI DELLE ANAGRAFICHE DEVONO ESSERE AGGIORNATI CON IL CODICE FISCALE.
- E' OVVIO CHE DAL 2007 IL CODICE FISCALE DEVE ESSERE RIPORTATO SULLE FATTURE EMESSE PER PERMETTERE DI AGGIORNARE E POI STAMPARE IN MODO CORRETTO GLI ARCHIVI DELLE ANAGRAFICHE DITTE. LO STESSO VALE PER I FORNITORI I QUALI DOVREBBERO PROVVEDERE INDICARE SIA LA PARTITA IVA CHE IL CODICE STESSO.

Detrazione 36% - IVA 10% Recupero del patrimonio edilizio

art. 1 comma 387 3 388

- Il comma 35 ter dell'art. 35 della Legge Bersani Visco ha previsto il ritorno all'aliquota **agevolata IVA del 10%** sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
- Il comma 35 quater dell'art. 35 della Legge Bersani Visco ha **ridotto al 36% la detrazione IRPEF** sulle ristrutturazioni edilizie effettuate nello stesso periodo stabilendo che il limite di spesa massima, pari a **€ 48.000**, è riferito **all'immobile oggetto dell'intervento** e non più ai singoli soggetti interessati.
- I commi 19 e 20 dell'art. 35 della Legge Bersani Visco ha introdotto una nuova condizione per il riconoscimento dell'agevolazione del 36%, consistente nell'**obbligo di indicazione in fattura** del "**costo della relativa manodopera impiegata**" con l'obiettivo di contrastare il lavoro irregolare.
- Il comma 387 dell'art. 1 della Legge **Finanziaria ha prorogato tali agevolazioni per tutto il 2007** con i limiti e le condizioni previste dall'originaria agevolazione (in particolare per i beni significativi).

Detrazione 36% - IVA 10% Recupero del patrimonio edilizio

art. 1 comma 387 3 388

- In realtà il comma 388 della Legge Finanziaria sancisce che **le agevolazioni spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura**, quindi dal 1° gennaio 2007 la riduzione dell'IVA sulle prestazioni di cui alla lettera a) e b) dell'art. 31 comma 1 Legge 457/78 (manutenzione ordinaria e straordinaria) spetta a condizione che in fattura sia distintamente indicato il costo della relativa manodopera utilizzata/impiegata.


Resta da chiarire cosa si intende per evidenziazione del costo della manodopera in fattura. In particolare è stato chiesto all'Agenzia di conoscere la corretta soluzione ai seguenti casi:

- Lavori eseguiti da una ditta individuale o società senza dipendenti dove tutto il lavoro è prestato dal titolare o dai soci.
- Lavori eseguiti da un'impresa con dipendenti, senza partecipazione nelle fasi di lavoro del titolare o dei soci;
- Lavori eseguiti da un'impresa con dipendenti, con partecipazione nelle fasi di lavoro del titolare o dei soci;
- **Lavori eseguiti da un'impresa in cui la prestazione lavorativa è resa da un soggetto non dipendente, in forza di un contratto di opera o di un subappalto.**

Deducibilità spese telefoniche

art. 1 commi da 401 a 403

- Per imprese e professionisti viene introdotta in sostituzione della deducibilità al 50% prevista in precedenza per i soli costi di telefonia mobile un nuovo **teito unico dell'80%** per la deduzione di ammortamenti, canoni leasing e noleggio, spese di impiego e manutenzioni, relativi ad apparecchiature terminali per servizi di trasmissioni di segnali su reti di comunicazione elettronica, via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche, comprese le reti terrestri, fisse e mobili, interne, eccetera.




Deducibilità costi

Imprese/professionisti

80%

- telefonia fissa
- telefonia mobile




Deducibilità costi

Autotrasportatori c/terzi

100%

1 apparecchio installato su ogni mezzo di trasporto merci



Detraibilità IVA

50% telefonia mobile

100% telefonia fissa

100% apparecchio su mezzi di trasporto merci

Riforma della previdenza complementare art. 1 coomi da 749 a 766

Anticipo riforma della previdenza complementare all'1.1.2007


Quote di TFR maturate dall'1.1.2007 dei dipendenti che non manifestano alcuna scelta entro 30.6.2007

confluiscono in apposito Fondo istituito presso l'INPS solo per datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti

come incentivo all'adesione dei fondi è previsto che non sono tassati i contributi versati dal lavoratore e dal datore fino a € 5.164,57

sono previste misure di compensazione a favore delle imprese che conferiscono il TFR alle forme complementari o all'INPS ad esempio, deducibilità di un importo pari al 4% o al 6% dell'ammontare del TFR conferito ai Fondi

Contributi previdenziali art. 1 commi da 768 a 771



Contributi previdenziali

art. 1 commi da 768 a 771


Clausola di salvaguardia

La Finanziaria 2007 contiene una sorta di clausola di salvaguardia, secondo cui l'incremento contributivo non può determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore a 1/3 dell'aumento dell'aliquota.

Così ad esempio per un soggetto privo di altra forma previdenziale la riduzione del compenso netto conseguente all'aumento dell'aliquota non può superare l'1,77% pari ad 1/3 di 5,30% (incremento pari a 23,50% - 18,20%).

Contributi previdenziali

art. 1 commi da 768 a 771

ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS				
CATEGORIA SOGGETTI		2006		2007
Soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria		18,20%	fino a € 39.297	23,50% (*) (23%+0,50%)
		19,20%	oltre € 39.297 fino a € 85.478	
Altri soggetti 	Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	10%		16%
	Titolari di pensione diretta	15%		

ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE (apporto di solo lavoro)		2006	Reddito 2006	2007
- Pensionato ovvero		17,70%	fino € 39.297	16%
- Provvisto di altra copertura previdenziale		18,70%	oltre € 39.297 fino € 85.478	
<u>Non pensionato</u> ovvero		18,20%	fino € 39.297	23,50%
<u>Non provvisto</u> di altra copertura previdenziale obbligatoria		19,20%	oltre € 39.297 fino € 85.478	

Detraibilità IVA somministrazioni alimenti e bevande in convegni art. 1 comma 304 e 305

E' stato modificato l'articolo 19-bis 1 del DPR 633/72. Ora è detraibile anche l'IVA connessa alle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti **alla partecipazione a convegni e simili erogate nei giorni di svolgimento di tali eventi.**

Per il 2007 la detraibilità è **ridotta al 50%.**

Locazioni e cessioni immobiliari uso abitativo

art. 1 comma 330

Locazioni

E' previsto l'assoggettamento ad IVA con **aliquota ridotta del 10%** delle locazioni ad **uso abitativo**, effettuate in attuazione di piani di **edilizia abitativa convenzionata** da parte delle imprese costruttrici o ristrutturatrici, **entro 4 anni** dalla costruzione/ristrutturazione a condizione che il **contratto abbia durata non inferiore a 4 anni**.

Cessioni

E' previsto anche **l'assoggettamento ad IVA** delle cessioni di immobili ad **uso abitativo** effettuate dai predetti soggetti **anche dopo i 4 anni** dalla costruzione/ristrutturazione nel caso in cui entro tale termine il **fabbricato sia stato locato** per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia abitativa convenzionata.

Deduzione forfetaria impianti di distribuzione carburanti art. 1 comma 393

- E' applicabile **anche per il 2007** la deduzione forfetaria a favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione**.
- Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d'impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai **ricavi conseguiti per la cessione di carburanti**.
(1,1% fino a € 1.032913,80; 0,60% oltre € 1.032913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,40% oltre € 2.065.827,60)

Agevolazioni prorogate a favore degli autotrasportatori art. 1 commi 396 e 397

Proroga in relazione all'SSN su premi di assicurazione per **responsabilità civile** di veicoli per **trasporto merci** di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t. omologati ai sensi direttiva CEE 91/952.

Le somme **versate nel 2006** a titolo di SSN possono essere **compensate dai versamenti da effettuare nel 2007** fino a **300 € per veicolo**, utilizzando il codice tributo **6793**.

Anche per il 2006 compete la deduzione forfetaria per i **trasporti effettuati** dall'imprenditore **all'interno del comune in cui ha sede l'impresa**. La deduzione spetta nel **limite del 35%** dell'importo riconosciuto con riferimento ai trasporti effettuati in regione o nelle regioni confinanti.